



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie
LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio elettorale

tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 7/EL

Prot. n. 11285/1.5.3

Udine, 11 aprile 2014

A lista d'inoltro

TRASMESSA VIA P.E.C. ed E-MAIL

oggetto: elezioni comunali 2014. Quote di genere nelle Giunte comunali.

Si fa riferimento alla precedente circolare n. 2/EL del 5 marzo u.s., ed in particolare a quanto nella stessa illustrato in ordine al rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini nella composizione delle Giunte comunali, per comunicare che sulla G.U. n. 81 del 7 aprile 2014 è stata pubblicata la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."

L'articolo 1, comma 137 della legge citata prevede che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".

Tale disposizione trova applicazione anche nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, non avendo la Regione stessa disciplinato la materia.

Pertanto, avuto riguardo alla composizione delle Giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia, così come disciplinata dall'articolo 12, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.22 (Legge finanziaria 2011), per effetto della nuova disposizione sopracitata, le Giunte comunali dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, a decorrere dal rinnovo dei rispettivi Consigli, dovranno essere così composte:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Numero massimo Assessori	Numero massimo Assessori stesso genere	Assessori altro genere
Da 3.001 a 10.000 abitanti	5	3	2
Da 10.001 a 15.000 abitanti	6	4	2
Con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluoghi di provincia	7	4	3
Capoluoghi di provincia	11	7	4

Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, ai sensi del quale

*“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, **nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi**, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”.*

Si ritiene opportuno precisare che, trattandosi di norma statale di recentissima approvazione, non si conosce ancora la linea interpretativa del Ministero dell'interno in relazione ad eventuali problemi applicativi che la stessa potrebbe implicare; in ogni caso, eventuali indicazioni o circolari del citato Ministero saranno tempestivamente diramate.

Infine, si ritiene opportuno precisare che per quanta riguarda la **composizione dei Consigli comunali** resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*) ed illustrato nella precedente circolare prot. 1160/1.5.3 del 15.1.2014.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci, Vicesindaci e
Commissari dei comuni interessati alle elezioni comunali

e, p.c.:

Presidenza della Regione - Ufficio stampa

Segreteria generale del Consiglio regionale

Gruppi consiliari

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

Servizio affari istituzionali
e sistema autonomie locali

Servizio Consiglio Autonomie locali

Partiti politici

Sindaci dei comuni non interessati alle elezioni comunali